



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza

Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio civile iscritto al n.r.g.230 dell'anno 2024

O G G E T T O

Opposizione ad avviso di addebito

T R A

Papa Carolina (C.F.: PPACNL86H41D843N), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Ippolito Matano, C.F.: MTNMCP84D02B963D, e dell'Avv. Fabio Varone, C.F.: VRNFBA68D26F839R che la rapp.tano e difendono in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico.

ricorrente

E

INPS (c.f. 80078750587), in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia (c.f. VRRDIA60A70I676W).

resistente

C O N C L U S I O N I

Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l'Inps: come da memoria di costituzione e risposta.

F A T T O E D I R I T T O

Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 09-01-2024, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32820230001805542000 notificato in data 01-12-2023.

Assumeva la ricorrente di aver svolto l'attività di parrucchiera e di essere soggetta a regime fiscale cd forfettario; che tale regime era previsto per le persone fisiche che esercitano un'attività di impresa in forma individuale, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, quali l'aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a €.65.000,00 e l'aver sostenuto spese complessivamente non superiori a €.5.000,00 lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche

assunti per l'esecuzione di specifici progetti; che alla determinazione del limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari; che il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell'esercizio, i €.20.000,00; che i titolari del regime forfettario, al pari dell'esponente, potevano beneficiare di una riduzione della contribuzione nella misura del 35% rispetto alla contribuzione ordinaria.

Osservava l'istante che l'INPS con nota del 01.03.2022, le aveva comunicato che aveva fruito, per il solo anno 2017, di agevolazioni contributive, a dire dell'Istituto non spettanti in quanto il regime contributivo agevolato era applicabile solo ai soggetti in possesso dei requisiti fiscali di cui alla L. 190/2014, come modificata dalla L. 208/2015; che, tuttavia, come risultava dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, essa ricorrente rientrava nel regime forfettario ed aveva diritto di fruire dell'agevolazione contributiva.

Tanto premesso, la ricorrente, lamentando la violazione dell'art.1 commi da 54 a 82 della L.n.190/2014 e assumendo l'insussistenza delle condizioni per l'emissione dell'avviso di addebito impugnato, previa sospensione della sua esecutorietà, chiedeva a questo Giudice accertarne l'illegittimità e per l'effetto, disporre l'annullamento. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.

Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito, si costituiva in giudizio l'Inps eccependo l'infondatezza della domanda.

Osservava l'Istituto come la ricorrente avesse indebitamente fruito delle agevolazioni contributive dall'anno 2017, con la necessità di procedere al recupero del "delta contributivo" ovvero del 35% del contributo sul minimale di reddito non imposto con le emissioni contributive degli anni 2017 e seguenti, per effetto dell'agevolazione, non avendo mai dichiarato la Papa la propria adesione al regime forfettario.

Concludeva quindi l'Inps per il rigetto della domanda.

Concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.

La domanda è infondata e va respinta.

Ai sensi dell'art.1 comma 54 L.n.190/2014

I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo,

nell'anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'[articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato [decreto legislativo n. 276 del 2003](#), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#).

Il comma 56 prevede che Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfettario **comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività** di cui all'[articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, **di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 del presente articolo.**

A sua volta l'art.1 comma 77 della L.n.190 dispone che

Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell' articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 . Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all' articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Dunque, alla stregua della normativa richiamata, la comunicazione di avvalersi del regime forfettario integra un requisito costitutivo per poter fruire delle agevolazioni contributive di cui all'art.1 co. 77.

Nel caso in esame, è documentato che la ricorrente abbia espressamente richiesto di aderire al regime di agevolazione contributiva (cfr. domanda telematica prodotta in atti). Tuttavia non vi è prova della richiesta della Papa di aderire al regime forfettario di cui ai commi 54 e ss. dell'art.1 cit.

Inoltre, dalla documentazione prodotta in atti dalla ricorrente ed in particolare dal modello Unico – persone fisiche - 2018 per l'anno 2017 risulta compilata la Sezione I del Quadro LM, riservata ai soggetti che aderiscono al Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) e non la Sezione II del quadro LM riservata ai contribuenti che abbiano dichiarato di aderire al regime forfettario.

Né può sostenersi, come prospettato dalla ricorrente, che “il regime forfettario

rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e di seguito indicati:”.

Infatti, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 “L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti *concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili*” oppure, come nel caso in esame, con la scelta del quadro della dichiarazione dei redditi, dalla quale, come già evidenziato, non emerge l'opzione della ricorrente per il regime fiscale forfettario.

A tale riguardo rileva la circolare Inps n.88/20021 la quale dispone:

“..... Per i soggetti che, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, hanno aderito al regime contributivo agevolato, la base imponibile viene determinata come segue: somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34, meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell'*importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione II. Si fa presente che la mancata o l'errata compilazione del quadro LM sezione II determina l'impossibilità di fruire del beneficio previsto dalla legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 208/2015, e successive modificazioni....*”

Occorre poi aggiungere che una volta intervenuta la decadenza dal beneficio per mancanza dei requisiti di legge previsti, è preclusa la disposizione di rientrare nel regime di agevolazione per gli anni successivi. Difatti il comma 82 dell'art.1 della legge 190 dispone che ... *Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54.*

Dunque, dalle considerazioni che precedono, non risulta la prova dell'opzione della ricorrente per il regime forfettario, sicché non può ritenersi che la Papa avesse maturato a far data dall'anno 2017 i requisiti (id est, l'adesione al regime forfettario) per fruire dell'agevolazione contributiva, sicché l'Inps ha legittimamente provveduto al recupero del differenziale contributivo a far data dal Gennaio 2017 (cfr. avviso di addebito impugnato).

In conclusione non avendo provato la ricorrente il proprio diritto a fruire degli sgravi contributivi – prova di cui l'istante era onerata, (cfr. Cass. 09-04-2018, n.8680; 18-01-2018 n.1157; 24-05-2017, n.13011; 26-10-2010, n.21898; 03-05-2012, n.6671), l'opposizione deve essere respinta.

In considerazione della complessità della materia affrontata, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Papa Carolina nei confronti dell'INPS, con ricorso depositato in data 09-01-2024, così provvede:

- Rigetta la domanda;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Santa Maria Capua Vetere 20-09-2024

Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)